



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 16 del 29/01/2008

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2007, n. 2295

Regolarizzazione di superfici vitate impiantate senza la prescritta autorizzazione. (art. 2 del Reg. CE n. 1493/99 e art. 2 del Reg. CE n. 1227/2000 e Decreto Legislativo n. 260 del 10/08/2000).

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Agricoltura, riferisce quanto segue

Il Reg. CE n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo all'art. 2 comma 3 prevede la possibilità di deroga (=regolarizzazione) per le produzioni di uve da vino rivenienti da superfici vitate irregolari e detta le modalità di concessione della stessa.

Il Reg. CE n. 1227/2000 (applicativo del Reg. CE n. 1493/99) sancisce che qualora un produttore presenti domanda di deroga lo stato membro ha facoltà di autorizzare la commercializzazione e l'utilizzo delle produzioni interessate per il periodo necessario alla definitiva autorizzazione.

Il DM 27 luglio 2000, di attuazione dei regolamenti CE n. 1493/99 e n. 1227/2000 per lo stato italiano, all'art 2 disciplina la presentazione della istanza di deroga demandando alle regioni e/o province autonome la fissazione delle procedure e gli adempimenti di regolarizzazione delle superfici vitate nonché l'applicazione delle misure sanzionatorie.

Il Decreto Legislativo n. 260 del 10 agosto 2000 e successive modificazioni dispone le modalità sanzionatorie previste dal Reg. CE n. 1493/99 a norma dell'articolo 5 della Legge n. 526/99

La Regione con Deliberazione della Giunta Regionale n. 802 del 2 luglio 2002 ha emanato disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti impiantati senza la prescritta autorizzazione, integrative di quelle già emanate con provvedimenti giuntali nn. 1006/2000, 612/2001, 1153/2001 e 1796/2001.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1802 del 11/11/2002 che revocava la DGR 802/02, veniva prorogato il termine di presentazione delle istanze di "deroga" al 30/11/2002, provvedendo ad aggiornare l'entità delle sanzioni minime fissate dal comma 3 del D.L.vo n. 260/2000 come modificato dall'art. 64 della legge n. 448/2001 (legge finanziaria 2002) e stabilendo le modalità istruttorie.

A seguito della sentenza n.12 del 2004 della Corte Costituzionale che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art 64 della legge 448/01 e della nota 3 settembre 2004, del Commissario all'Agricoltura dell'UE, la Regione Puglia con L.R. n. 1/2004 art. n.44 e L.R. n. 1/2005 art. 44 recepiva e stabiliva la Deroga (=regolarizzazione) alla commercializzazioni delle produzioni rivenienti da vigneti di uva da vino impiantati dal 10 aprile 1987 al 31 agosto 1998, disponendo la relativa sanzione da

applicare.

Con i provvedimenti della Giunta Regionale n. 612 e 1153 del 2001 e n. 1802 del 2002 e n. 180 del 2007 sono stati emanati gli avvisi per la presentazione delle domande di regolarizzazione è stato fissato il termine finale per consentire agli uffici regionali di completare l'istruttoria più volte prorogato ed infine stabilito dalla Commissione U.E. con Regolamento CE n. 1216/2005, al 31 dicembre 2007.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Reg. (CE) n. 1493/99, varie ditte hanno presentato agli Uffici provinciali dell'Agricoltura le istanze di domanda di deroga.

A seguito di istruttoria delle stesse,così come risulta agli atti nei relativi fascicoli e sulla base delle verifiche documentali e accertamenti tecnico-amministrativi svolti dagli Uffici Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio, si propone la concessione dell'autorizzazione in deroga.

Sulla base di quanto sopra esposto, sussistono le condizioni per concedere la deroga a produrre vino da commercializzare, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, così come di seguito precisato:

a) ai sensi dell'art. 2, comma 3 lett. a) del Reg (CE) n. 1493/99, ai produttori riportati nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, applicando una sanzione amministrativa pecuniaria, secondo le annualità di impianto, così come indicato a fianco di ciascuna ditta nello stesso allegato A);

b) ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b) del Reg. (CE) n. 1493/99, ai produttori riportati nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto, e di assegnare alla riserva regionale i diritti al reimpianto, così come indicato, a fianco di ciascuna ditta nello stesso allegato B);

c) ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. c) del Reg. (CE) n. 1493/99, ai produttori riportati nell'allegato C), parte integrante e sostanziale del presente atto, applicando una sanzione amministrativa pecuniaria, secondo le annualità di impianto, così come indicato a fianco di ciascuna ditta nello stesso allegato C);

d) ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. d) del Reg. (CE) n. 1493/99, ai produttori riportati nell'allegato D), parte integrante e sostanziale del presente atto.

Le Ditte in elenco provvederanno ad effettuare il versamento dovuto su apposito conto corrente postale n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali specificando come numero di codice il 3118 "Proventi da sanzioni in materia vitivinicola artt. 46 e 47 L.R. 14/2004", entro sessanta giorni dalla ricezione della presente, inviando simultaneamente l'attestazione o copia del versamento all'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura di competenza.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

L'applicazione del presente provvedimento comporterà una variazione quantitativa in entrata a carico del bilancio regionale, a seguito dei versamento delle sanzioni e delle spese amministrative previste per la regolarizzazione vigneti.

Le somme versate e riscosse affluiranno nel capitolo di entrata 3061600 bilancio regionale epigrafato "Somme riscosse in conto sospeso in attesa di definitiva imputazione"; la definitiva imputazione sarà effettuata con apposito provvedimento mediante il quale saranno individuati i capitoli di entrata e di

spesa.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate. propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale, in quanto di competenza ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera a) della L.R. n° 7/97.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del funzionario istruttore, del Dirigente dell'Ufficio e del Dirigente del Settore;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto e di approvare quanto riportato nelle premesse, che qui si intende integralmente richiamato, e di fare propria la proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- di concedere alle ditte e per le superfici indicate negli allegati A), B), C), D), parte integrante e sostanziale del presente atto, l'autorizzazione in deroga a produrre vino da commercializzare a decorrere dalla data di presentazione della domanda, ai sensi rispettivamente dell'art. 2, comma 3, lett. a), b), c), d) del Reg. (CE) n. 1493/99 applicando una sanzione amministrativa pecuniaria, così come indicato a fianco di ciascuna ditta negli stessi allegati;
- di stabilire che il 50% dei diritti acquisiti dalle ditte ai sensi dell'art. 2 comma 3, lett. b) del Reg. (CE) n. 1493/99, siano assegnati alla riserva regionale così come indicato, per ciascuna ditta, nell'allegato B) al presente atto;
- di dare mandato agli Uffici Provinciali dell'Agricoltura per competenza la notifica del presente provvedimento alle ditte interessate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e/o l'affissione all'albo comunale pubblico di competenza, nonché alla verifica del pagamento della sanzione;
- di incaricare gli Uffici Provinciali dell'Agricoltura alla trasmissione delle istanze afferenti le ditte che non provvederanno al versamento dovuto entro il termine perentorio suddetto, a decorrere dalla data di ricevimento del presente atto o dalla sua pubblicazione all'albo comunale pubblico, all'Ufficio Regionale del Contenzioso;
- di incaricare l'Ufficio Regionale del Contenzioso di competenza a provvedere al recupero della predetta somma avvalendosi della procedura prevista a norma dell'art 5 della Legge 21 dicembre 1999, n.526, ai sensi della Legge regionale n. 8/73 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di stabilire che le somme relative alle sanzioni di cui al presente provvedimento dovranno essere versate sul c/c postale n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali specificando come numero di codice il 3 118 "Proventi da sanzioni in materia vitivinicola artt. 46 e 47 L.R. 14/2004";
- di stabilire che le somme introitate, nel rispetto delle norme generali della finanza e della contabilità degli enti pubblici, saranno destinate alle spese degli adempimenti rivenienti dalla delega delle

competenze dello stato alle regioni in materia di coltivazione arboree.

- Principalmente alla gestione del Potenziale vitivinicolo, Capitolo di spesa 112072 nonché ad attività di aggiornamento tecnico amministrativo, di dimostrazione tecnica e riorganizzazione delle imprese del settore e di promozione dei prodotti vitivinicoli di qualità secondo le disposizioni che saranno adottate con successivi provvedimenti;

- di autorizzare il Settore Agricoltura ad apportare al presente provvedimento, con determinazione dirigenziale, le modifiche e/o le integrazioni necessarie a seguito di verifica della precisa entità dei nuovi impianti viticoli da regolarizzare,

- di verifiche tecniche da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e dei Servizi della Commissione U.E; di incaricare la segreteria della Giunta Regionale di inviare copia del presente atto all'Ufficio regionale del Bollettino per la pubblicazione nel BURP, ai sensi dell'art. 6, lettera g), della legge regionale n.13/94;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola

L'allegato è disponibile solo nel formato pdf.